

Ecco cosa prevedono i regolamenti europei entrati in vigore il 29 gennaio scorso

Coniugi e unioni a tinte Ue

Garantita l'armonizzazione dei regimi patrimoniali

DI DOMENICO CHIOFALO

Garantita l'armonizzazione delle regole in Europa per i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate: sono infatti entrati in vigore il 29 gennaio 2019 i Regolamenti Ue di diritto internazionale privato (d.i.p.) nn. 1103 e 1104 del 2016 che attuano la cooperazione rafforzata in questi settori.

Secondo i dati Istat, nel 2015 in Italia il 12,4% dei matrimoni è stato contratto tra coniugi di differente nazionalità. Nell'Ue attualmente le coppie con elementi di internazionalità sono oltre 16 milioni. L'assenza di uniformità giuridica ha comportato aumento dei costi per procedimenti giudiziari paralleli in Paesi diversi, complessità delle cause e conseguenti spese giudiziali, stimati per l'appunto intorno a 1,1 mld di euro l'anno.

Al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, l'Unione, che già dal 2006 aveva avviato con un «Libro verde» una consultazione sulle difficoltà delle coppie in un

contesto europeo, ha finalmente adottato con la procedura di cooperazione rafforzata i due Regolamenti vincolanti per i Paesi membri che vi hanno partecipato, così da rimuovere i conflitti tra leggi di vari Stati e le difficoltà al momento dell'acquisto o rivendita dei propri beni, della divisione del patrimonio comune. L'obiettivo primario risulta, quindi, garantire alle coppie certezza del diritto attraverso l'unicità e prevedibilità della legge che ne regolerà i rapporti e ciò anche attraverso l'esclusione del meccanismo del rinvio.

I Regolamenti non riguardano la materia fiscale, doganale e amministrativa e sono esclusi dal loro ambito di applicazione: a) la capacità giuridica dei coniugi; b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; c) le obbligazioni alimentari; d) la successione a causa di morte del coniuge; e) la sicurezza sociale; f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio; g) la natura dei diritti reali; h) qualsiasi iscri-

zione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro, (eventualmente si può tagliare)

La principale novità riguarda la legge applicabile ai rapporti patrimoniali: infatti i coniugi e gli enti civili potranno di comune accordo scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale (anche per il passato con effetti retroattivi, fatti salvi i diritti dei terzi), a condizione che tale legge sia una delle seguenti:

a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi (o partners), o di uno di essi, al momento della conclusione del matrimonio o dell'unione; b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi (o partners) ha la cittadinanza al momento della conclusione del matrimonio o dell'unione; c) legge dello Stato ai sensi della quale l'unione civile è stata costituita.

In mancanza di un accordo, in caso di unione civile la legge applicabile sarà la legge

dello Stato ai sensi della quale l'unione è stata costituita, mentre in caso di matrimonio la legge applicabile sarà la legge dello Stato:

a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio, o, in mancanza, b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza, c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

Esempi:

1) Due cittadini spagnoli, con prima residenza abituale in Svezia, hanno contratto matrimonio in Italia nel 2015. La legge applicabile sarà quella secondo il d.i.p. spagnolo (più in dettaglio, quelle delle Comunità autonome di quel Paese), in quanto legge nazionale comune, ai sensi della legge n. 218/1995. Se il matrimonio fosse celebrato dopo il 29 gennaio 2019, invece, la relativa legge applicabile sarebbe quella inglese, in quanto Stato della prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio, ai sensi del citato Regolamento n. 1103/2016.

abituale comune dopo la conclusione del matrimonio, ai sensi del citato Regolamento n. 1103/2016, escluso ogni rinvio.

2) Due cittadini spagnoli dello stesso sesso con prima residenza abituale in Svezia, hanno contratto un'unione civile (prima o dopo il 29 gennaio 2019) in Italia. La legge applicabile sarà quella italiana, in quanto legge dello Stato in cui l'unione è stata costituita, in forza del Regolamento gemello n. 1104/2016.

3) Due cittadini italiani hanno contratto matrimonio in Italia nel 2016 e hanno scelto come prima residenza abituale il Regno Unito. Per acquisti immobiliari la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali risulta quella italiana, in quanto legge nazionale comune, ai sensi della legge n. 218/1995. Se il matrimonio fosse celebrato dopo il 29 gennaio 2019, invece, la relativa legge applicabile sarebbe quella inglese, in quanto Stato della prima residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio, ai sensi del citato Regolamento n. 1103/2016.

—© Riproduzione riservata—